

**PROVINCIA DI BRINDISI**

Area 4 – Ambiente e Mobilità

*Settore Ambiente*

Cod. Fisc.: 80001390741

Part. IVA: 00184540748

C.a.p., 72100 – Piazza S.Teresa, 2 - Tel. 0831/565111

**DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI**[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)**REGIONE PUGLIA**Sezione Autorizzazioni Ambientali  
[servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)**RICCHIUTI SRL**[ricchiutisrl@pec.it](mailto:ricchiutisrl@pec.it)

OGGETTO: [ID\_VIP: 7467] Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale PNIEC-PNRR ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto di un impianto agrovoltaiico e relative opere di connessione denominato "Ricchiuti" da ubicarsi nel territorio del Comune di Brindisi, di potenza nominale di 69,31 MW.

In relazione al progetto di cui in oggetto, dalla documentazione disponibile sul sito di codesto Ministero si evince quanto segue.

Preliminarmente si fa presente che il proponente in indirizzo ha presentato presso questo Servizio istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale in relazione ad un progetto di impianto fotovoltaico in buona parte sovrapponibile a quello oggetto del procedimento presso codesto Ministero.

A seguito del suddetto procedimento questo Servizio, preso atto delle risultanze della Conferenza di Servizi all'uopo indetta, con Provvedimento Dirigenziale n. 57 del 01/06/2021 ha espresso giudizio NON favorevole di compatibilità ambientale.

Gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione, sono i seguenti:

- l'inserimento del cosiddetto "Progetto agrovoltaiico" collocato su una estesa superficie, di fatto sottrae spazio identitario ai luoghi e quindi al paesaggio meritevole di tutela, modificando e creando disturbo nella percezione del grande territorio aperto con ampie vedute, dall'evidente connotazione agricola, come quello della Campagna Brindisina;
- l'impianto in questione ricade in area idonea, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 199/2021 tuttavia l'impianto in questione ricade in un'area dalla forte connotazione paesaggistica e naturalistica come testimoniato dal fatto che a meno di 1 km dall'area d'impianto risultano presenti gli elementi tutelati dal PPTR, quali *Beni Paesaggistici* e *Ulteriori contesti paesaggistici* di seguito riportati: Segnalazioni della Carta dei Beni Culturali quali siti storico culturali, aree classificate a *Bosco*, aree classificate quali *Fiumi e Torrenti*, *Acque pubbliche* oltre che *formazioni arbustive in evoluzione naturale*
- la componente fotovoltaica dell'impianto risulta del tutto estranea tanto al paesaggio rurale ed alle tradizioni agroalimentari locali;
- dalla documentazione prodotta non sembra evincersi la disponibilità di risorsa idrica necessaria per il fabbisogno delle diverse colture da sviluppare in associazione all'impianto fotovoltaico che, in assenza di impianto di approvvigionamento idrico, gli interventi di irrigazione difficilmente potranno essere realizzati;

- il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale; di contro risulta necessario tutelare l'integrità dei valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, si rilevano criticità dal punto di vista paesaggistico, in quanto l'intervento proposto si inserisce in un sito ove le caratteristiche d'ambito e, più specificamente, delle figure territoriali sono esaltate; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina; con riferimento alla realizzazione di impianti agrovoltai in aree rurali, gli Obiettivi di Qualità, gli Indirizzi e le Direttive, di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, promuovono una accurata scelta localizzativa, su aree già inficiate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità;
- l'impianto fotovoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali;
- detto impianto costituisce di fatto una trasformazione non finalizzata all'attività agricola, con strutture, recinzioni, cabine, pali e sistemi antintrusione che snaturano l'area interessata, trasformandola di fatto da area agricola naturale ad area infrastrutturata, contribuendo a consumare e precludere la fruizione di questi territori rurali della Campagna Brindisina.

Infine:

- l'impianto in questione è a tutti gli effetti un impianto fotovoltaico a cui sono stati apportati minimi aggiustamenti per far sì che lo stesso possa essere definito impianto agrovoltai;
- mentre la progettazione dell'impianto fotovoltaico è stata sviluppata in modo particolareggiato nei diversi aspetti strutturali, la descrizione delle attività agricole contiene solo indicazioni per come giustificare tale attività con quella di produzione di energia elettrica;
- la società proponente attiva nel settore delle energie rinnovabili non ha dimostrato il possesso di alcuna concreta esperienza/attività in campo agricolo.

Per tutto quanto sopra considerato in ragione dei summenzionati impatti negativi questa Provincia, esprime parere non favorevole alla realizzazione ed esercizio dell'impianto in questione.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993